




CORRETTIONE DI ALCVNE LEGGI,

& noua institutione di alcune altre per
decreto dell'illustrissimo maggior
consiglio dell'anno 1586.

*In tempo del Sereniss. Principe & Sig. il Sign. PASCALÈ
CICONIA Inclito Duce di Venetia, & cet.*

Essendo correttori delle leggi li Clar. Sig. Vincentio
Morosini Caualliere, & Procuratore di S. Marco,
Antonio Bragadino Procuratore, Gio. Fran-
cesco Priuli Procuratore, Ottauiano
Valiero, & Leonardo Dona-
to Caualliere.



IN VENETIA,

M D L X X V I.

2

CORRETTIONE DI ALCUNE LEGGI.

*Et noue institutioni, fatte in tempo del Serenif-
simo Principe Et Signor,*

Il Signor Pascale Ciconia, Inclito Duce di Venetia,
per decreto dell'Illustrissimo maggior
consiglio l'anno 1586.




*Ordine d'espediti li casi d'homicidio puro alli Signori di Notte al Criminal,
Et anco quelli dell'officio di Proprio, se per esso officio non saranno
espediti in termine di mesi sei.*

¶ 1586. vltimo Agosto nel Maggior Consiglio.



SEENDO accresciuti in tanto numero
icasi de gli homicidij puri all'officio
de' Signori di notte al Criminal, che
quelli, che sono stati già portati al-
la Corte di Proprio per espediti nel
Consiglio di Quaranta iuxta la for-
ma delle leggi, che è la minor parte
di essi, ascendono non solo alla Sum-
ma delle decine, ma delli centena-
ra; in modo, che oltre, che i rei van-
no impuniti per la città in si gran
numero, con scandolo, & mal' esempio, & con offesa della Giu-
stitia, molti di essi s'intende hauer commessi anco noui homici-
dii doppo che sono processati. Il che succiede, così per la difficul-
tà, che si ha di ridur insieme li dui Auuogadori di Commun, che
per li loro affari in tre consegli, è molto difficile, li quattro Si-
gnori di Notte al Criminal, & li dui Giudici al Proprio, che per
A 2 dispositione



155

708

h

disposizione di legge si ricercano all'espeditioe di detti Casi, come per la difficoltà, che si ha in farsi deputar i postprandii necessarii per tal conto. & douendosi far opportuno rimedio;

L'anderà parte, che di quà auanti si possa uenir all'espeditioe delli casi di homicidio puro al Signor di Notte al Criminal con uno Auuogador di Commun, dui Signori di Notte, & vno Giudice di Proprio almeno. Et siano obligati i Consiglieri, & capi de quaranta sotto debito di sacramento dar quelli postprandii, che faranno bisogno, per ditte espeditioe, i quali non debbano esser manco di quattro al mese, cioè uno alla settimana. Et quando in termine di mesi sei, i predetti Giudici di proprio nõ haueranno espedito al consaglio i casi dedutti al loro officio, ut supra, possano, & debbano gli Auuogadori di commun subintrar in loco loro, & espedirli, secondo l'ordinario delli casi, che si espediscono in quarantia, & mancando essi Auuogadori, lo debbano far i capi de quaranta.

Li substituti delli officii non possono essercitar il carico loro, se prima non saranno approbati. & delle tariffe de pagamenti ordinari di ciascun officio.

¶ 1586. vltimo Agosto, nel maggior consaglio.

Sono grandissimi, & à tutta la città manifesti i disordini, che del continuo seguono quasi in tutti gli officij di S. Marco, & di Rialto per causa delli substituti, che vengono posti da quelli, che possedeno gli officij, e non vogliono essercitarli; i quali quando metteno vn substituto, altra mira non hanno, che della loro sola, e particolar vtilità, niente pensando all'honor, e interesse del Dominio nostro, dal quale hanno ottenute le gratie. vi sono delli substituti nelle Nodarie, & coadiutorie, che malamente fanno pur scriuere, che far il carico di nodari, che è di tanta importanza, quanto ogn'uno intende: ne è officio, oue à questi tempi questi tali non si facciano lecito domandar, & voler in cadauna cosa quelli eccessiui precij, che molte volte ecciedono il doppio di quello, che gli viene per le leggi, non offeruando, ne tariffa, ne ordine alcuno, facendosi gli ordini al loro modo, secondo il loro commodo, con mormoratione vniuersale. Nelle scriuanie anco peggio; & doue si maneggia il danaro publico, che è cosa di tanto momẽto, si ammetteno spesse volte persone per substituti, che ne per la bontà, ne per la sufficiẽtia si ammetterebbeno in qual si voglia minimo carico. Tutto nasce, perche non è chi riueda la
cosa

cosa di substituti in quel modo, che si conuiene, & è necessario. Et douendosi prouedere à così importante disordine;

L'anderà parte, che salue, & riseruate tutte quelle deliberationi, che obligano l'essercitar gl'officij personalmente, sia presso, che in quelli officij, ne i quali i principali hanno facultà, ò per gratia, ò in altro modo di farli essercitar ad altri, i substituti da loro posti non possono essercitarli, se non saranno approbati in concorrenza, quelli di San Marco, cioè, nodarie, Scriuanie, coadiutorie, & massarie dal consaglio di quaranta al Criminal de quattro in quattro anni: ne gli altri officij della città, & etiadio dell'Arsenal nostro, siano li substituti approbati dalli Governatori dell'intrade, che per legge hanno questo carico con cinque saui sopra la mercantia aggiunti, i quali ridotti insieme a boscì, & ballotte debbano far esse approbationi con li doi terzi almeno di essi, non ammettendo sotto debito di sacramento, se non persone per bontà, & sufficiẽtia idonee per il seruitio publico.

Debbano far poner le tariffe de i pagamenti ordinari fatte, & che si farãno per i detti cinque saui ne gli otto officij di Rialto in effecutione della parte del Senato di 14. Zugno prossimamente passato, & procurar, che in cadauno de gl'altri officij di questa Città siano per quelli, à chi spetta, fatte poner le tariffe di detti pagamenti reuisti, & corretti iuxta le leggi sopra vna tolella eminente, che stia sempre affisa in loco publico, che possa esser veduta da tutti, accio che ogn'uno sappia quello, ch'ha da pagar in ogni occasione; Douendo i nodari di cadaun officio hauer carico di tenir conseruate dette tolelle sotto priuatione de gli officij loro, si che sempre vi stiano ad intelligentia di ogn'uno.

Li sopragastaldi per il segnar delle sententie non possono tuor più di mezza per cento: & il restante, fatta la effecutione.

¶ 1586. vltimo Agosto nel maggior conf.

E' Vietato per parte di questo consaglio 11. Agosto 1478. al li sopragastaldi nostri di poter cõseguir i caratti delle due, & meza per cento delli beni, che si vedono per intromission del loro officio, se non fatta la total effecutione: & essendo introdotto contra l'ordine sudetto, che inanti la effecutione si prende la maggior parte de i caratti da chi piu, et dachi mãco ad arbitrio dell'officio, è conueniente statuir quanto si habbia firmamente
ad

ad offeruar in questo proposito. Però

L'anderà parte, che i predetti soprafastaldi per lo segnar del le sententie non possano tuor piu di meza per cento: il restante poi fatta la effecutione, ò reale, ò personale, iuxta in tutto la sudetta deliberatione.

Che non s'habbia più obligo di tuor il, Dantes, all' officio de Petition.

¶ 1586. vltimo Agosto, nel maggior Conf.

Nelle successioni ab intestato, che si leuano alla corte di Proprio, fatte, che sono esse successioni, si offerua tuor il, dantes ad intromittendù, all' officio di Petition, & si fa dipoi segnar esso, Dantes, all' officio del soprafastaldo cò triplicata spesa. Et nõ essendo còueniète, che doue nõ si agita lite, si faccia tanta spesa;

L'anderà parte, che sia leuato l'obligo di tuor il dantes all' officio di Petition, potendo bastar in questi casi il primo atto di successione fatto all' officio di proprio; nel qual'atto habbiano obligo i Giudici di poner detto, dantes, senza accrescimento però di alcuna spesa.

Li procuratori de supra siano fornitori de' testamenti ipso iure.

¶ 1586. vltimo Agosto, nel maggior Conf.

Nelle fornison de testamenti, che mancano de commissarii, hanno obligo i Giudici di Proprio per parte di questo consiglio 1294. del mese di Agosto, quando sono di ciò ricercati, di crear i Procuratori di supra in fornitori. & perche in far questo atto vi vò spesa, & tempo; è à proposito abbreviar le longhezze, leuar la spesa, non mancando alla giustitia. Però

L'anderà parte, che i Procuratori sudetti, & non altri, siano fornitori, secondo, che fu sempre mète di questo consiglio; ma ciò s'intendi essere senz'altro atto di giudicio, si che ipso iure, in questi casi, siano, & s'intendino sempre fornitori.

Li legati ad pias causas fino alla summa de duc. 30. si possino con seguir per uia di dimanda al mobile.

¶ 1586. vltimo Agosto, nel maggior Conf.

Sono molte volte lasciati ad pias causas legati di così poca Simportenza, che non torna à proposito sententiar i ponti d'i

te-

testamenti per la spesa, che ben spesso ecciede il legato. Però

L'anderà parte, che li legati ad pias causas fino alla summa di ducati trenta, si possano coneguir per uia de dimanda al Mobile, citatis citandis, & seruatis seruandis, senza altro obligo di sententiar i testamenti.

Ordine da esser tenuto per li nodari circa le souuentioni.

¶ 1586. vltimo Agosto nel maggior Conf.

In materia delle souuentioni, che si ottégono da gl' officii nostri contra le persone de debitori, non vengono in questi tempi offeruati quelli buoni ordini, che con tanta maturità sono stati dalli prudentissimi maggiori nostri posti in così importante materia, & specialmente la deliberation del consiglio di X. 1551. 29. Ottobre, che prouede sufficientemente alli inconuenienti, che potessero occorrer in questo proposito. Però

L'anderà parte, che la sudetta deliberatione del consiglio di X. 1551. 29. Ottobre, oltre l'esser mandata alli officii nostri, colli di San Marco, come di Rialto, oue si dano souuentioni, da esser registrata nelli loro Capitolari, li Nodari di cadauno di essi sotto pena di priuatione de gli officii loro, siano tenuti ogni uolta, che sarà dimandata alcuna souuentione, legger alli Giudici la parte sudetta, & farne nota di hauerla letta nella margine allo incontro della souuentione; accioche habbino maggior sproni di darle in tutte le sue parti inuiolabile effecutione.

Che non si possi admitter fede di priuate persone, ne de nodari, nelli placiti delle cause.

¶ 1586. vltimo Agosto, nel maggior Conf.

Occorre spesso nelle controuersie de litiganti, che le parti per prouar alcuna loro intétione producono in giudicio fedi di particolari, anco con giuramento, & qualche uolta, così l'una parte, come l'altra, ha ottenuto; & prodotto fedi di una medesima persona fra di esse in tutto contrarie; disordine, con ilquale facilmente si potria alterar la giustitia; Però

L'anderà parte, che non si possa admitter fede alcuna di priuate persone, ne de nodari nelli placiti delle cause: ma quel che si uorrà prouar, si proua, secondo che disponeno le leggi, seruatis, seruandis.

El

El Collegio de xij. possi iudicar fino alla summa de duc. 200. & quello de xx. sani fino alla summa de 500.

¶ 1586. 7. Settembre, in maggior Conf.

Con quanta difficoltà, & longhezza s'habbino i penderi alle quarantie, per la multiplicità delle cause, è noto ad ogni uno: all'incontro il collegio di xii. per non hauer cause, uà molte uolte uacuo: però per accommodar i giudicii, accioche si dia espeditione, & non si prolonghino le liti con tanta spesa, & tra-uaglio de litiganti;

L'anderà parte, che'l Collegio di xii. che al presente giudica le cause fino alla summa de cento ducati, possa giudicarle fino ducento; & quello di xx. Sani, che giudica fino a quattrocento, possa giudicar fino a cinquecento.

Che la legge Pisana circa le appellationi sia essequita. & per quanto tempo si possino dar suspensioni.

¶ 1586. 7. Settemb. nel maggior Conf.

Contra la legge di questo Conf. 1492. 27. Marzo, chiamata Pisana, delle appellationi, che prohibisce, che li Auditori non possano suspendere, se non per tre mesi, la sottilità de gli auuocati ha ritrouato modo di tener suspenso & gli mesi, & gli anni, dicendo, la causa hauer bisogno di proua; & per ciò impetrano proroghe à prouar, & questo lo chiamano termine di proua; onde le cause, che s'espediterebbono al più in due, ò tre mesi, restano per tre, quattro, & sei anni inespedita. Però

L'anderà parte, che la sudetta legge delle appellationi nominata Pisana, sia in tutto, & per tutto inuiolabilmente essequita: ne si possa con termine di proua allungar più di mesi quattro per tutti li termini; ne si possa darli nisi causa cognita: liquali passati non possano esse cause à modo alcuno esser impedita, ne suspese. Et quanto si facesse, ò acconsentisse in contrario, sia ipso iure nullo: & siano tagliate senza altro consiglio le contraffattioni delli Auditori Vecchi dalli Noui, & quelle delli Noui dalli Vecchi. L'altre veramente suspensioni non possino esser fatte per piu di tre giorni, nisi citata parte. Et perche nelle lettere, che si concedono per li Rettori di fuori, occorre spesso, che dopo presentate esse lettere, & intimate alla parte aduersa, quella ne uolla riuocatione; al che fare è necessario comparer di qua all'auditor

all'auditor, & cauár lettere di citatione per ordinar il giudicio, sia etiam preso, che sia in libertà di quel Rettor, alqual sarà indrecciata la lettera, in occasione, che l'altra parte si sentisse aggrauata, admonire quella, che hauesse impetrata la lettera per quel giorno determinato, che gli paresse conuenir, a comparer auanti essi auditori per la reuocatione, & che l'admonitione su detta debba subintrar in loco di citatione, si che in caso di absentia possa esser riuocata essa lettera giuridicamente.

Il medesimo possano far essi Rettori quando senza anco grauaue delle parti gli paresse, che le lettere meritassero riuocatione, che la admonitione fatta, vt supra habbia forza di citatione.

Li sindici possino supplir anco nelle cause de maiori in deffetto de iudici dell' Auditor Vecchio.

¶ 1586. 7. Settemb. nel maggior Conf.

Qvando per qualche impedimento ò di malatia, ò per cacciarsi, ò per altra causa occorre, che qualch'uno delli Auditori Noui, & Nouissimi non possa ridursi a giudicar, si supplisce alli Noui con li nouissimi, & alli Nouissimi cò li Noui. All'auditor Vecchio non è prouisto, se non nelle cause de minori, nellequal si supplisce cò li sindici & giudici straordinarij di Palazzo. & essèdo còueniente proueder anco nelle cause de maiori; L'anderà parte, che in deffetto de giudici neli' officio dell' Auditor Vecchio possino li sindici suddetti supplir nelle cause de maiori, come suppliscono in quelle de minori.

Che l'attore possi mutar la sua estesa ogni volta che gli parerà, senza spesa

¶ 1586. 7. Settemb. nel maggior conf.

In tutti gli officij, ne quali si procede per uia di dimanda, quando occorre per beneficio della causa all'attor di alterar, ò modificar la dimanda, gli è lecito di farlo, & senza spesa. Laudabile instituto, & degno di esser, offeruato, anco ne gl'altri officij, doue si procede per uia di estesa. Però

L'anderà parte, che nelli officij, doue si da estesa, sia in libertà dello attore cadauna volta, che giudicherà espediente alla causa, di mutarla senza spesa.

B Tempo

CORREZIONE

Tempo da esser osservato nel notar delle citationi.

¶ 1586. 7. Settemb. in maggior Conf.

Con vniuersal commodo, & satisfattione si offerua alle corti di San Marco, che le citationi per la mattina non si possano notar doppo Terza, & quelle del doppo disnar, doppo vespero di San Marco; il qual buon ordine, se fusse osservato similmente in tutti li altri officij nostri, cosi di San Marco, come di Rialto, senza dubbio non si vdirebbero seguir ogni di tante cauillationi, & inganni, che dalla sagacità d' Auuocati, de litigati, & de ministri sono tese con queste occasioni à molti, com'è noto. onde essendo à proposito prouedere a questo disordine.

L'anderà parte, che nelle citationi, che de cetero si faranno, cosi per la mattina, come per il doppo disnar in tutti gli officij di questa città si debba offeruar il predetto ordine, osservato fin qui laudabilmente nelle sudette corti di San Marco. & tutte le sententie fatte in absentia, non seruato l'ordine sudetto, siano ipso iure nulle, essendo tenuti li conseruatori nostri delle leggi in simil casi far reimburse la parte di ogni spesa, & interesse partito per tal causa.

Qualità che debbono hauer quelli che vogliono esser sollicitatori: & dell'ordine che si debbe osservare circa di essi.

¶ 1586. 7. Settembre, nel maggior Conf.

Soleuano i giouani dotti, & ben nasciuti di questa Città; che aspirauano all' essercitio, & grado dell' auuocato hauer, come per scala di peruenire degnamente à quello, il sollicitare in Palazzo, con che imparauano l' uso, & esperienza di diffender le cause & faceuano di quelle honorate riuscite, che è noto ad ogn' uno. Da certo tempo in quà; che si sono admessi per sollicitatori non solo forestieri, & di aliene giuridittioni, ma ignorantissimi, banditi dalle loro patrie per sue male operationi, & notati di diuerse infamie, de quali hoggidi in Palazzo ce n' è vn gran numero, con indignità publica, con ruina di molte case priuate, di molti pupilli, & pouere Vedoue, alle quali espillano la roba, & ben spesso leuano anco la buona fama, e seguito, che molte persone d' honore si astengono d' applicarsi à questo essercitio, per non essere nel numero de tal sorte di gente. Alche douendosi in ogni modo, & sopra ogni cosa prouedere, accioche el purgato il Palazzo da si cattiuu sorte di huomini, si uenga ad
aprir

NOVE.

6

aprir la strada alla giouentù della città; & del stato di essercitarsi con beneficio di litiganti, & honore del Palazzo, come si faceua per li tempi à dietro; Però

L'anderà parte, che non si possa de cetero admettere per sollicitatori alle corti altri, che Venetiani, o per nascimento, o per priuilegio, che siano di buona conditione, & fama, & di qualche eruditione, almeno quanta possa bastar per legger le scritture alli Auuocati, & vulgarizar le latine nelle disputationi delle cause, & ne i consulti di che habbiano particolar obbligo.

Li siano ransati ducati doi al mese per loro mercede, & non più per quel tempo però, che correranno le citationi sotto le pene contenute nelle parti del Consiglio nostro di Quaranta al Criminal di 4. Aprile 1582.

L'approbatione di essi sia commessa alli Capi del consiglio di Quaranta al Criminal, che di tempo in tempo haranno nel Collegio nostro, & sindici, & giudici esraordinarij di Palazzo, iquali informati prima delle conditioni, & qualità di quelli, che si vorranno applicar all' essercitio sudetto, & fattane far la esperienza della peritia loro in legger, & vulgarizar, come è predetto, non possano admetterli, se non con ballottationi, & cō cinque ballotte almeno di essi ridotti al perfetto numero di sei, alli quali magistrati sia data anco facultà in caso di demerito di essi sollicitatori di poterli reprobare, & priuarli del carico di sollicitator con il medesimo numero di ballotte; ne i riprobati si possano essercitar per sollicitatori, ne per Auuocati, etiam se se ne hauessero appellati fino alla espeditione dell' appellatione, non ostante qual si voglia suspensione, che hauessero impetrato. Alla qual espeditione debbono essercitati quelli, che li haneranno reprobati, iquali non comparendo debbano li contraditori tuor carico della diffensione.

Nell' officio veramēte dell' Auuogaria, & delli Auditori delle sententie non siano admessi per sollicitatori ne sudditi alieni, ne persone notate d' infamia: ma solamente sudditi nostri, che habbiano li requisiti di sopra descritti, da esser approbati, vt supra. Il che si offerui etiam per il Collegio della Signoria Nostra per il Tribunal di capi di X. officij di Rialto, & altri officij della Città: Ne possa alcuno essercitarsi per sollicitator senza approbatione delli sopradetti magistrati, sotto pena di star mesi sei in pregion ferrata, & di pagar lire ducento di piccioli; la metà della qual sia dell' accusator, qual sia tenuto secreto, & l'altra metà di quelli, che faranno la essecutione, laqual sia, & s'intenda sempre commessa alli suddetti magistrati.

B 2 Et

Et perche al presente si ritrouano alcuni, che nõ sono Venetiani, & sono però accasati in questa citlà, hauèdo preso per moglie donne Veneriane, & si ritrouano con molta famiglia, che si sono essercitati lungo tempo con integrità, & con laude in questo carico, non è cõueniente, che questi siano priui del viuer, nõ potendosi applicar ad altra cosa, poi che ad altro non hanno ateso, che a questo essercitio, sia preso, che per questa fiata solamente habbino libertà li sudetti capi di 40. & Sindici di poter approbar tanti di q̄sti tali, che siano fino al numero di ottanta.

Modo di succeder quando li fratelli vterini concorreno con li consanguinei.

¶ 1586. 7. Settembre, nel maggior Consiglio.

Nella materia delle successioni de fratelli, ò sorelle vterini con i cõsanguinei da parte di padre, sono da certo tempo in quà seguiti uarij giudicij alli Tribunali, & consegli. & douendosi con certo, & determinato ordine, & decreto di questo cõfilio stabilir il giudicio di cosi importante materia.

L'anderà parte, che gli vterini predetti concorrendo alla successione con i consanguinei da parte di padre, del fratello, ò sorella vterini, succedano sempre i consanguinei da parte del padre, non potendo il uentre materno transferir a figliuoli di padri diuersi quello, che per natura, & per sangue non gli può peruenire.

Debbano essi vterini, in mancamento delli consanguinei predetti esser preferiti al filco.

Ordine che debbono seruar li figliuoli, mentre uogliono citar in iudicio i padri.

¶ 1586. 14. Settemb. nel maggior Conf.

Con tutto che, & per natura, & per ogni humana, & diuina legge il figliolo sia in obligo ppetuo verso il padre di quella riuerentia, & rispetto, che maggior si possa, hauendo sempre da riconoscere dal padre, doppo Dio, in q̄sto mōdo ogni bene, poiche da lui ha ottenuto, l'essere, & la educatione, nõdimeno è passato tanto auanti la licentia di alcuni figliuoli, che si fanno lecito alle uolte di chiamar in giudicio i padri con cosi poco rispetto, come se gli fossero, non padri ma aduersarij, & nemici, cosa da nõ tolerar, poiche è tanto cõtraria alla humanità, & alla religione, & può concitarci l'ira di Dio contra, che in tanti mo-

di

di commanda, che i padri siano honorati, & obediti. Però

L'anderà parte, che i figliuoli non possano citar in giudicio i padri per causa di ottener alimenti da essi fuori della casa paterna, ne conseguir con mezo d'arbitri alcuna sententia in tal proposito, se prima non haueranno fatto conoscere auanti di quattro confidenti da esser eletti, citatis citandis, & seruatis seruandis, dal giudice di Proprio iusta il rito dell'officio, di hauer legitima causa di deuenir alla citatione de' padri, per le occasioni sopradette, & se per tre almeno delli detti quattro confidenti non farà giudicato la pretensione de figliuoli legitima, & ragionevole, non possano essi figliuoli chiamar, intorno a quanto è predetto, i padri in giudicio, ne conseguir da qual si uoglia magistrato ouer giudice arbitro sententia alcuna in tal proposito, & li sudetti quattro confidenti, dita che haueranno la loro opinione, in tal caso non possano esser admessi più per confidenti, quando si trattasse poi del merito, com'è honesto.

*Tutela del maschio debba durar fino anni 16. compiti,
& della femina 14.*

¶ 1586. 14. Settemb. nel maggior Conf.

E Prouisto per la legge prima del libro secondo del statuto, che cosi il maschio, come la femina, finiti anni dodeci s'intendino hauer età legitima: & perche si uede, che uengono fatti molti inganni a quella tenera età, che non può hauer sufficiente esperientia delle cose.

L'anderà parte, che restando in reliquis fermo, & ualido il statuto predetto, sia preso, che de cetero non possi esser dall'officio di Petition leuato di tutela il maschio, se non finiti li anni sedici, & la femina quatordec.

*La prelatione de' creditor in che modo debbasi intendere,
& esser offeruata.*

¶ 1586. a 14. Settemb. nel maggior Conf.

DAlla regola di ragion, che dice, prior in tempore potiori in iure, male interpretata nel Palazzo nostro, nasce questo di sordine, che doue un creditor anciano a gl'altri di tempo, per questa medesima regola deueria hauer anco ragione anciana nelli beni del debitor; si offerua nondimeno di metterli auanti

vn

vn creditor posterior di tempo, quãdo questo habbia prima intromesso i beni del debitor. Cosa aliena dalla vera intelligenza di detta regola, anzi del tuttò contraria. Et si ben si deue credere, che l'ordine suddetto di preferir quello, che prima intromette, sia peruenuto per honesta causa, parendo, che lo meritasse la diligentia, che colui ha vsato in ritrouar i beni del debitor, che potrebbeno esser stati nascosti, quando non li hauesse intromessi, non si die però intendere ciò valer in ogni sorte de beni, perche li stabili, & possessioni di fuori non si possono nascondere, & chi intromette prima questa sorte de beni, à tutti palesi, non ha dal canto suo quell'honestà, ch'è predetto. Però douendosi dichiarir meglio questa materia.

L'anderà parte, che quelli creditori, che prima intrometteranno beni mobili del loro debitor, che possono da vn' hora all'altra esser trasportati, & nascosti, siano preferiti a gl'altri, meritando così la loro diligentia, per laquale i detti beni sono venuti in luce: Ma nelli stabili, & possessioni di fuori, che non si possono nascondere, ne per diligentia piu d'uno, che d'un'altro si palesano, poiche sono da per loro palesi a tutti, siano preferiti i creditori anciani di tempo, com'è giusto; quelli però, che haueranno dato in nota i loro crediti, all'officio di esaminador iusta le leggi, acciò non sia fatta fraude.

Le sententie fatte in absentia quando possono esser esequite: & le appellazioni di tal' sententie fatte, con oblatione di esser realditi, pagando le spese, siano nulle.

1586. 14. Settembr. nel maggior Conf.

E Introdotta, che nelle cause, che si trattano auanti i Consiglieri alla banca, quãdo alcuna delle parti nõ cura di espedire la lite, si lascia sententiar absente: & perche non si pagano spese de carrati, ne altra spesa, quando si vuol dar essecution alla terminatione fatta, vt supra in absentia, tornano a dir, che vogliono esser vdiati con li loro Auuocati, fingèdo di nõ hauer potuto l'altra volta hauer in pronto gl'Auuocati, ò allegando altre scuse, lequal non gli mancano. Così metteno da nouo ordine dell'audientia, in che vi vanno molti giorni per le cause già assignate. Poi quando gli tocca la volta di esser udiati, non compareno, ne anche quel di: ond'è si diuien ad vn'altra absentia; & questo tante volte fanno, quante vogliono, in modo che, oltre il struffio, che si permette, che sia fatto in ciò, si viene a lasciar vna indi-

indignità intolerabile a quel supremo Tribunale, non se li prouedendo.

L'anderà parte, che auanti li Consiglieri nostri alla banca, quando saranno state fatte due absentie sia data essecutione alla terminatione, non potendo li absentii piu esser vdiati. Il medesimo sia offeruato nell'officio sopra gl'atti de' sopragastaldi.

Et appresso sia preso, che appellandosi alcuno di qualche sententia fatta in absentia contra di lui da qual si voglia giudice, non possa con pagar le spese esser realdito dal primo giudice, doppo che si sarà appellato, ma debba proseguir la causa auanti il giudice di appellatione, com'è honesto.

Chel'ordine offeruato per li Auditori Vecchi & Noui, circa i caratti delle loro intromissioni, debbia anco esser offeruato per li sindici. & dell'ordine circa le copie delle scritture.

1586. 14. Settembr. nel maggior Conf.

E Laudabile istituto quello delli Auditori Vecchi, & Noui delle sententie di non cõseguir caratti delle loro intromissioni, se non seguito il taglio delli atti intromessi: & douendosi offeruar il medesimo approbato ordine nell'officio delli Sindici, & Giudici straordinarij.

L'anderà parte, che i sudetti Sindici non possano hauer caratti delle loro intromissioni, se non tagliati li atti intromessi, come è honesto. Et debbano far inuolabilmente essequirgli ordeni, che disponeno circa le copie delle scritture, che si fanno per li ministri de gl'officij, & loro mercede, acciò non sia fatta cosa indebita, ne operato contra le leggi, in tal materia disponenti, come è conueniente.

Comandamenti penali, contra debitori ciuili non si possono piu far, se non consta de fraude. & del loco doue l'incanti s'hanno da far per l'officio de Notte al Ciuil.

1586. 14. Settembr. nel maggior Conf.

E Introdotta da certo tempo in quà vna pessima corruttella con disordine di tutti i giudicij di Palazzo, che quelli, che pretendeno da vn'altro cosa alcuna in luogo di dar la dimanda alli fori ordinarij, ottengono dalli officiali di notte al Ciuil vn cõmandameto, che debbano in termine di giorni tre presentar quelle cose, che pretendeno, se bene non è conosciuto, se la causa sia con inganno, & fraude, ò semplicemente ciuil, & senza dolo;

CORRETTIONE

dolo; & non le presentando, gli leuano mandati, & anco diuen-
gono alla retentione delle persone, tassando molte uolte i man-
dati più assai di quello importano le robbe pretese, dicendo,
che lo fanno per la disubdienza, Al che douendosi prouedere,
si per lo disordine, che è di momento, come per altre male con-
sequenze, che lo accompagnano;

L'anderà parte, che l'abuso sudetto di procedere per via de
commandamenti penali contra debitori ciuili, doue non con-
sti di fraude, vt supra, sia leuato in tutto, & per tutto, douendosi
andar alli fori ordinarij.

Et perche gli incanti, che si fanno dal detto officio delli pe-
gni, che se vendeno per debiti di fitti di case, non si fanno più
ne i luoghi ordinari della piazza, ne alle hore consuete, da che
possino succedere de gl'incōuenienti à maleficio delli patroni
delle robe, che si vendeno; Sia etiã preso che gli canti sudetti si
debbano far su la piazza di San Marco al canton della Chiesa,
loco ordinario per questo effetto; ouero fra li stendardi con li
soliti commandadori, & allhora di treza, fino a sesta, accio che
siano palesi ad ogn'uno.

Ordini da esser seruati per li conseruatori delle leggi

¶ 1586. 14. Settemb. nel maggior cons.
IL conseruator delle leggi, quando non eccedesse le commis-
sioni dategli per le parti di questo cōseglio, farebbe sēza du-
bio vtilissimo; ma da certo tempo in qua per la sottilità de gli
auuocati è fatto magistrato de molti impedimenti. Però

L'anderà parte, che i cōseruatori delle leggi siano tenuti, iu-
sta le parti di questo cōseglio 1406. 28. Decembre. & 1446. 22.
Maggio, essequir le leggi à loro comesse, come sonano ad literā,
non interpretādo, ne aggiungendo del suo, ò sininuendo, ne al-
terando pur minima cosa di esse, secono, che per dette parti è
disposto, & si conuiene ad ogni magistrato per la suprema au-
torità di questo cōseglio, che le ha deliberate, & comesse, &
il simile offeruar debbano nelli compromessi. Sia tenuto il se-
cretario à loro deputato sotto pena di priuatione dell'officio
ogni uolta, che haueranno da terminar alcuna cosa, leggerli il
presente ordine, & quanto fosse per legge disposto in quel pro-
posito, con farne nota di hauergli letto, ut supra, & se ciò non
ostante terminassero oltra la loro auctorità, come è predetto,
debbano gli Auuogadori di commun per uia d'intromissione
alli cōseglj farne quelli rimedij, che comporterà la giustitia.

I L F I N E.

26752

H. 178610

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. МЕЦНІКОВА